

BASILE, *Commento all'art. 404*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, IPSOA, III ed., 2011

404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose ⁽¹⁾

[1] Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

[2] Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 8, c. 1, l. 24 febbraio 2006, n. 85.

Nota procedurale

competenza: Tribunale monocratico

procedibilità: d'ufficio

arresto: non consentito

fermo di indiziato di delitto: non consentito

custodia cautelare: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

SOMMARIO: I. La riforma del 2006 - II. Bene giuridico - III. Elemento oggettivo - IV. (Segue) le cose-oggetto materiale - V. (Segue) le connotazioni spazio-temporali - VI. Elemento soggettivo - VII. Questioni di legittimità costituzionale - VIII. Rapporti con altre figure di reato - IX. Precedenti legislativi - X. Casistica.

I. La riforma del 2006

1

Tra le norme concernenti i delitti in materia di religione, l'**art. 404** è quello che ha subito le **modificazioni più incisive a seguito della l. 24 febbraio 2006, n. 85** (su tale legge e, in generale, sull'evoluzione dei reati in materia di religione, v. art. 403, 1 ss.). Oltre, infatti, all'operazione di ripulitura lessicale con la quale si è provveduto a cancellare ogni riferimento alla religione dello Stato, il "nuovo" art. 404 presenta le seguenti novità: **1**) al pari di quanto avvenuto negli artt. 403 e 405, è stato inserito il riferimento alle "confessioni religiose" (sul signifi-

cato di tale, centralissima, nozione, v. art. 403, 16 ss.); **2)** sono state espressamente previste due ipotesi distinte di reato: la "tradizionale" figura di offesa mediante *vilipendio* di cose (co. 1); la "nuova" figura di offesa mediante *danneggiamento* di cose (co. 2), con cui si è introdotta una sorta di vilipendio c.d. reale; **3)** si è adottata una nuova formulazione letterale per descrivere il fatto tipico dell'offesa mediante vilipendio; **4)** la pena detentiva, in passato prevista per l'offesa mediante vilipendio di cose, è stata sostituita con una assai modesta pena pecuniaria.

2

Alcune di tali innovazioni presumibilmente costituiscono il risultato di una riformulazione dell'art. 404 **sulla falsariga del nuovo art. 292** (vilipendio o danneggiamento alla bandiera dello Stato), anch'esso riformato con la l. n. 85/2006 sui reati d'opinione [PELISSERO *sub* art. 403 (58) 1201; SIRACUSANO *sub* art. 403 (66) 1776]. Al commento di tale articolo si può, pertanto, proficuamente rinviare per la migliore comprensione delle predette novità legislative (v. art. 292, 3-14).

II. Bene giuridico

3

Per la individuazione del **bene giuridico** tutelato dall'art. 404, occorre necessariamente tener conto di quanto detto, più in generale, sui **delitti in materia di religione** e sul **processo di ridefinizione, costituzionalmente orientato**, del bene giuridico da essi tutelato (v. art. 403, 26).

4

I) Ciò premesso, e con specifico riferimento al **delitto di vilipendio di cose attinenti al culto**, di cui al primo comma, il relativo bene giuridico protetto deve essere individuato nel **sentimento religioso** dei fedeli che si riconoscono nella confessione religiosa, al cui culto attengono le cose nella specie vilipesa.

5

II) Rispetto, invece, al **delitto di danneggiamento di cose attinenti al culto**, di cui al secondo comma, deve subito rilevarsi che, forse per una svista, *il legislatore del 2006 ha ommesso di indicare il complemento di specificazione del culto* (come, invece, ha fatto in relazione all'art. 405): il secondo comma parla di culto, ma non precisa culto "di che cosa". Per evitare un'assoluta indeterminatezza della norma, e in considerazione della collocazione intrasistemica della stessa, può, peraltro, ritenersi che il concetto di culto debba comunque essere riferito ad una *confessione religiosa* (quantunque il mero tenore letterale della norma consenta il riferimento anche a culti attinenti a religioni che non abbiano i connotati di una confessione religiosa, ovvero, addirittura, anche a culti non religiosi: ad es., il culto della Bellezza, professato dagli artisti del Rinascimento, o quello della Personalità, imposto in alcuni regimi politici autoritari, o ancora il

culto della Ragione, cui erano "devoti" gli Illuministi). Ciò precisato, può ritenersi tuttora valida la considerazione, formulata da una parte della dottrina in relazione al vecchio testo della norma in commento, della **dimensione plurioffensiva** del delitto, il quale risulta posto a tutela, in via principale e diretta, del **sentimento religioso** dei fedeli che si riconoscono nella confessione religiosa, al cui culto attengono le cose danneggiate, e, in via secondaria e mediata, del **valore patrimoniale** di tali cose [PULITANÒ *sub* art. 403 (61) 198], con l'essenziale precisazione, però, che l'offesa di natura patrimoniale, oltre che secondaria, è *solo eventuale* allorché la cosa attinente al culto non abbia alcun apprezzabile valore patrimoniale (per es., un'ostia), ovvero sia di proprietà dello stesso soggetto agente [v. SIRACUSANO *sub* art. 403 (67) 110]. Prima della riforma, peraltro, un diverso orientamento aveva individuato il bene giuridico tutelato dall'art. 404 nella *sola* religione-bene di civiltà [FIANDACA-MUSCO PtS I, III ed., 2001, 435; MANZINI T VI, 36; C cost. 125/1957, RIDPP 1958, 119], ovvero nel *solo* valore patrimoniale delle cose attinenti al culto [FINOCCHIARO *sub* art. 403 (32) 26].

III. Elemento oggettivo

6

Il "**vecchio**" art. 404 incriminava la condotta di chiunque recasse "**offesa**" alla religione dello Stato "**mediante vilipendio**" di cose attinenti al culto. Tale offesa si articolava in due autonome figure di reato - rispettivamente previste al primo e al secondo comma del vecchio testo - le quali si distinguevano tra loro *esclusivamente* per le differenti connotazioni spazio-temporali ed erano punite con la medesima pena. In entrambe le figure, il vilipendio delle cose costituiva la *modalità della condotta*, e l'offesa il *risultato di essa*. Si riteneva, inoltre, pacificamente che il vilipendio potesse consistere sia in *atti materiali* compiuti su cose, sia in *espressioni verbali* rivolte contro le stesse [MANZINI T VI, 46; C 21.12.1967, Conti, CED 106969, GP 1968, II, 647; T Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, www.olir.it].

7

Con il "**nuovo**" art. 404 il legislatore del 2006 ha configurato due autonome figure di reato che si distinguono ora per le diverse modalità esecutive e che risultano munite anche di pene diverse: il primo comma, infatti, punisce (con la sola pena pecuniaria) il "**vilipendio**" di cose attinenti al culto [si noti che all'interno del "nuovo" primo comma sono ora confluite le previsioni in precedenza contenute nel primo e nel secondo comma del vecchio testo: v. *supra*, 6]; il secondo comma, invece, punisce (con la reclusione fino a due anni) il "**danneggiamento**" di tali cose [si deve, tuttavia, subito rammentare che *già sotto la vigenza del "vecchio" art. 404*, il danneggiamento di cose attinenti al culto rientrava nel fatto tipico del delitto di offesa mediante vilipendio di cose: v. il commento all'art. 404 nella prima edizione di quest'opera].

8

I) Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di **"vilipendio" di cose attinenti al culto**, di cui al **"nuovo" art. 404 co. 1**, il legislatore del 2006 ha in parte riformulato, rispetto al testo previgente, la descrizione del fatto tipico: non si incrimina più la condotta di chi "offende la religione mediante vilipendio di cose", bensì la condotta di chi "offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose". Non pare, tuttavia, che a queste modificazioni testuali si accompagni pure una radicale modificazione sostanziale.

9

Infatti, anche se, a livello lessicale, il nuovo testo attua, rispetto a quello previgente, una sorta di inversione di ruoli tra vilipendio e offesa (si è, infatti, passati da un *"offendere mediante vilipendio"* ad un *"vilipendere offendendo"*), tale inversione lessicale non trova, tuttavia, riscontro né nella rubrica dell'articolo, dove si continua a parlare di *offesa mediante vilipendio*, né nell'*intentio legis* quale emerge dai lavori parlamentari, ove ci si riferisce al delitto in esame in termini di "offesa arrecata *attraverso* il vilipendio" [v. intervento del 27 giugno 2005 del deputato Carolina Lussana, relatore alla Camera dei deputati del d.d.l. 5490]. Pare, pertanto, possibile continuare a ritenere, oggi come in passato, che il **vilipendio** delle cose costituisca la **modalità della condotta**, e l'**offesa** alla religione il **risultato di essa** (v. art. 403, 31).

10

Quanto alla specificazione, aggiunta dal legislatore del 2006, che il vilipendio deve essere realizzato **"con espressioni ingiuriose"**, occorre preliminarmente ricordare che - per pacifica opinione - già di per sé il verbo "vilipendere" significa mostrare di tenere a vile, gettare o manifestare sprezzo o dileggio (v. art. 403, 32). Pertanto, se non si vuole ridurre il nuovo requisito della "ingiuriosità" delle espressioni ad un mero pleonaso lessicale, sarà necessario accertare che le espressioni usate per vilipendere risultino, *già di per sé, gravemente sconvenienti e intrinsecamente sprezzanti* [v. pure SIRACUSANO *sub* art. 403 (69) 1778].

11

Le **"espressioni"** attraverso le quali si vilipende **non devono essere necessariamente verbali**. Come si evince dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa al delitto di ingiuria, le espressioni ingiuriose possono, infatti, consistere anche in **scritti, disegni, gesti sconci, suoni oltraggiosi**, ecc., purché non si trapassi ad una aggressione materiale della cosa, nella cui ipotesi risulta integrato il fatto tipico del delitto di cui al secondo comma [v. pure SIRACUSANO *sub* art. 403 (69) 1778; secondo ANTOLISEI PtS II, 224 e FIANDACAMUSCO PtS I, 446, invece, ai sensi del primo comma rileverebbe solo il vilipendio verbale espresso].

12

Per ulteriori considerazioni relative al **concetto di vilipendio**, v. art. 403, 32 ss.

13

Il delitto **si consuma** nel momento e nel luogo in cui si produce l'offesa alla confessione religiosa. È configurabile il **tentativo**.

14

II) Per quanto riguarda il delitto di "**danneggiamento**" di cose attinenti al culto, di cui al "**nuovo**" art. 404 co. 2, occorre premettere che l'*offesa alla confessione religiosa*, pur non essendo alla lettera richiesta, pare imporsi per motivi sistematici (tra l'altro: la collocazione della fattispecie e la necessità di evitare, almeno in alcune ipotesi, un doppione dell'art. 635 co. 2, n. 3). Per la descrizione di quattro delle cinque modalità esecutive del fatto ivi incriminato il legislatore ha impiegato le stesse formule che compaiono nell'art. 635 (delitto di danneggiamento): "**distrukge, disperde, deteriora, rende inservibili**" (vedine la relativa illustrazione in sede di commento dell'art. 635), con l'unica differenza che, in relazione alla *inservibilità*, nell'art. 404 si è omessa la specificazione che essa può essere totale o parziale; conseguentemente, una inservibilità solo parziale della cosa dovrebbe integrare il tentativo, e non la consumazione del delitto in parola (a differenza di quanto avviene per il delitto di danneggiamento).

15

La quinta modalità esecutiva del fatto consiste, poi, nell'**imbrattare** la cosa, cioè nello sporcarla o insudiciarla, pregiudicandone la pulizia e la nettezza. Si tratta, anche in questo caso, di un concetto già noto al linguaggio del legislatore penale, che all'art. 639 prevede per l'appunto il delitto di (deturpamento e) imbrattamento di cose altrui. Ma proprio il confronto dell'art. 404 co. 2 con l'art. 639 fa emergere l'assenza, nel delitto qui in commento, della modalità esecutiva consistente nel **deturpamento**, che si attua con lo sfigurare, con il rendere brutta o disarmonica una cosa, pregiudicandone l'estetica. Pertanto, l'attività di deturpamento delle cose attinenti al culto non integra il delitto di cui al secondo comma dell'art. 404, ma eventualmente, ricorrendone gli altri presupposti, quello di cui al primo comma (vilipendio).

16

Le cinque modalità esecutive del delitto in parola sono da considerarsi alternative tra loro: l'art. 404 co. 2 è, quindi, **norma a più fattispecie**. Pertanto, il fatto risulta integrato anche se viene adottata una sola di tali modalità e, per converso, il fatto rimane unico anche in caso di contestuale adozione di più di tali modalità.

17

Il delitto **si consuma** nel momento e nel luogo in cui si verifica il danneggia-

mento o l'imbrattamento. È configurabile il **tentativo**.

IV. (Segue) le cose-oggetto materiale

18

L'**oggetto materiale** dei due reati di vilipendio (co. 1) e di danneggiamento (co. 2) è identico (purché si convenga che, nonostante la svista del legislatore del 2006, il concetto di culto di cui al secondo comma debba comunque essere riferito ad una *confessione religiosa*: v. *supra*, 5), ed è rimasto immutato rispetto al "vecchio" art. 404. Per la sua individuazione risultano, pertanto, tuttora attuali le considerazioni svolte da giurisprudenza e dottrina sulla precedente formulazione dell'art. 404.

19

Il legislatore descrive tale oggetto materiale attraverso una elencazione vasta [STRACUSANO *sub* art. 403 (67) 103], ma tassativa [MANZINI T VI, 37] di *cose* (trattasi di plurale indeterminativo: è sufficiente l'offesa ad *una sola cosa*), individuabili in modo rigoroso solo con **riferimento al diritto canonico** (in caso di offesa alla religione cattolica) [GABRIELI *sub* art. 403 (37) 164] ovvero, più in generale, solo con riferimento **all'ordinamento confessionale** della confessione di volta in volta interessata (v., a questo proposito, quanto detto sul concetto di ministro di culto di cui all'art. 403: cfr. art. 403, 43).

20

Cose **oggetto di culto** sono quelle verso le quali si tributa il culto (ad es., il crocifisso - salvo quanto si dirà subito appresso; le immagini sacre, le reliquie, etc.) [MANZINI T VI, 39; C 28.10.1966, Fagioli, CED 102927, CPMA 1967, 536; T Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*]. **Cose consacrate al culto** sono quelle consacrate dal vescovo o benedette dal sacerdote e destinate a funzioni religiose (le chiese nell'insieme e nelle loro parti, altari, calici, tabernacoli, etc.). Infine, **cose destinate necessariamente all'esercizio del culto** sono tutti gli oggetti, anche non benedetti, senza i quali non è possibile compiere atti liturgici o rituali (libri sacri, paramenti, pisside, ostensorio, ecc.) [ANTOLISEI PtS II, 224; MANZINI T VI, 41]; tale destinazione deve essere, oltre che necessaria, attuale. In quest'ultimo gruppo di cose potrebbero rientrare anche alcuni *indumenti* indossati dai fedeli di confessioni religiose diverse dalla cattolica (ad es., la kippà degli ebrei), purché siano destinati necessariamente all'esercizio del culto. La natura *mobile* o *immobile* della cosa, la titolarità del *diritto di proprietà* su di essa in capo al soggetto agente o ad un terzo, la sua *commerciabilità* o meno sono fattori del tutto irrilevanti ai fini dell'integrazione del fatto tipico dei delitti in parola [v. T Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, *www.olir.it*].

21

Non rientrano, invece, in alcuno dei tre gruppi di cose descritti dall'art. 404 né *le immaginette dei Santi* [P S.G. Rotondo 26.11.1957, Pernitzky, GP 1959, II,

908], né *i banchi, le sedie, le cassette dell'elemosina e il denaro* in esse contenuto [C 20.6.1962, Sipone, CPMA 1963, 47], né, infine, *i monumenti, i dipinti, le lapidi*, presenti nei luoghi di culto, ma non costituenti oggetti di culto [MANZINI T VI, 37]. Secondo una sentenza di merito del 2001 non rientrano in alcuno dei tre gruppi nemmeno le cose che *non* sono realmente attinenti al culto, ma che costituiscono *imitazioni o duplicazioni* di cose siffatte, e che sono state realizzate a fini meramente denigratori o di rappresentazione cinematografica [T Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, cit.: nella specie, si trattava di alcune croci e di una edicola votiva appositamente costruite per consentire la ripresa di alcune scene di un film].

22

Per quanto riguarda, in particolare, il **crocifisso**, occorre segnalare una recente sentenza del Consiglio di Stato [C Stato 13.2.2006 n. 556, che conferma TAR Veneto 17.3.2005 n. 1110], la quale - ponendo termine ad una lunga vicenda giudiziaria concernente la legittima presenza del crocifisso nelle aule scolastiche - ha stabilito che il crocifisso "è un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso (...). *Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come (...) ad un oggetto di culto*". Da tali affermazioni dovrebbe, quindi, derivare che condotte di vilipendio o danneggiamento a danno di un crocifisso che si trovi **esposto nelle aule scolastiche o in altri ambienti non collegati direttamente al culto** (ad es., nelle aule giudiziarie, nelle celle dei carcerati, e simili) non dovrebbero integrare alcuno dei delitti di cui all'art. 404 [sul punto, v. pure CASUSCELLI *sub* art. 403 (13) 251].

23

La cosa-oggetto di vilipendio o danneggiamento deve essere **individuata nella sua materialità** [PULITANÒ *sub* art. 403 (61) 196], e deve essere **realmente presente** al momento dell'offesa; in caso contrario, l'applicazione dell'art. 404 equivarrebbe a riesumare la fattispecie di vilipendio *diretto* della religione, non mediato, cioè, da un'aggressione alle cose [v. art. 403, 12; non può essere condivisa, pertanto, la sentenza di condanna del T Padova 14.6.2005, Smith, www.olir.it, su cui v. *infra*, 37: nella specie, la cosa vilipesa - il crocifisso - non era individuata nella sua materialità e *non* era realmente presente]. La cosa, tuttavia, non viene offesa tanto per la sua fisicità, quanto per il suo valore di *simbolo della religione* [GABRIELI *sub* art. 403 (37) 161; C 21.12.1967, CONTI, cit.], vale a dire in virtù del suo **collegamento funzionale** con la religione: l'offesa alla cosa è, infatti, solo il *mezzo* per offendere la confessione religiosa (cfr. art. 403, 42) [in generale, sul dibattito relativo ai simboli religiosi, riaccessi nella dottrina ecclesiasticistica soprattutto dopo l'emanazione della legge francese 15.3.2004 che ne vieta l'ostensione in alcuni luoghi, v. S. FERRARI (5), e DIENI (3)].

V. (Segue) le connotazioni spazio-temporali

24

I) Il **delitto di vilipendio di cui al primo comma** deve essere commesso **in luogo destinato**, anche temporaneamente [SIRACUSANO *sub* art. 403 (69) 1778; solo permanentemente, invece, secondo MANZINI T VI, 44], **al culto**, cioè alla celebrazione di cerimonie o funzioni religiose (per es., chiese, cappelle, anche domestiche), ovvero **in luogo pubblico o aperto al pubblico** (su tali nozioni cfr. art. 660, 18), ovvero ancora **in occasione di funzioni religiose compiute in luogo privato da un ministro del culto**. Quest'ultima connotazione sussiste allorché il ministro del culto sia il celebratore principale o esclusivo della funzione, non essendo, invece, sufficiente la sua mera assistenza [MANZINI T VI, 45; sulla nozione di funzione religiosa cfr. art. 405, 4; su quella di ministro del culto cfr. art. 403, 43 s.]. Tutte le predette connotazioni costituiscono *presupposti della condotta* [ANTOLISEI PtS II, 224; in relazione al "vecchio" art. 404, FIANDACA-MUSCO PtS I, III ed. 2001, 436; MORMANDO, in Trattato PtS V, 216] e non condizioni obiettive di punibilità [così, invece, MANZINI T VI, 42, in relazione al "vecchio" art. 404].

25

II) Il **delitto di danneggiamento di cui al secondo comma** deve essere realizzato **pubblicamente**, vale a dire in presenza delle condizioni previste dall'art. 266 ult. co. (al cui commento si rinvia). In linea con quanto appena detto a proposito delle connotazioni spazio-temporali del delitto di cui al primo comma, e al pari di quanto sostenuto dalla dottrina in relazione all'analogo requisito della pubblicità richiesto dall'art. 403 co. 1 (v. art. 403, 37), deve ritenersi che la pubblicità di cui all'art. 404 co. 2 sia elemento costitutivo del fatto tipico (segnatamente, presupposto della condotta), e non condizione obiettiva di punibilità.

VI. Elemento soggettivo

26

I) Il **dolo del delitto di vilipendio di cose (co. 1)** è **generico** [SIRACUSANO *sub* art. 403 (69) 1779; C 21.12.1967, Conti, CED 106969, GP 1968, II, 647; T Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*; *contra*, per il dolo specifico: MANZINI T VI, 49; SPIRITO *sub* art. 403 (74) 8; P S.G. Rotondo 26.11.1957, Pernitzky, GP 1959, II, 908] e nel suo **oggetto** devono rientrare: 1) il vilipendio della cosa; 2) il collegamento funzionale tra la cosa e la confessione religiosa (v. *supra*, 23); 3) l'offesa alla confessione religiosa; 4) le connotazioni spazio-temporali di cui si è detto *supra*, 24. Per il primo e il terzo elemento occorre la rappresentazione e la volontà; per il secondo e il quarto elemento (essendo essi presupposti della condotta) è sufficiente la rappresentazione [v. ANTOLISEI PtS II, 224; FIANDACA-MUSCO PtS I, 445; cfr. art. 403, 45].

27

Il **dolo del delitto di danneggiamento di cose (co. 2)** è **generico**, e deve manifestarsi necessariamente nella forma del dolo **intenzionale**, come è fatto palese dall'avverbio "intenzionalmente" (lo stesso avverbio ricorre anche nelle norme incriminatrici dell'abuso d'ufficio *ex art. 323*, del danneggiamento alla bandiera dello Stato *ex art. 292 co. 2*, nuovo testo, e dell'infedeltà patrimoniale *ex art. 2634 c.c.*, ai cui commenti, pertanto, può a tal proposito rinviarsi) [v., tuttavia, FIANDACA-MUSCO PtS I, 446, secondo i quali "l'avverbio 'intenzionalmente' può essere considerato una superfetazione normativa dato che non riesce ad aggiungere note di disvalore alla condotta incriminata"]. Nell'**oggetto** del dolo devono rientrare: 1) il danneggiamento o l'imbrattamento della cosa; 2) il collegamento funzionale tra la cosa e la confessione religiosa (v. *supra*, 23); 3) la pubblicità. Per il primo elemento occorre la rappresentazione e la volontà; per il secondo e il terzo elemento (essendo essi presupposti della condotta) è sufficiente la rappresentazione.

VII. Questioni di legittimità costituzionale

28

Prima della riforma del 2006, l'art. 404 co. 1 era stato dichiarato **costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, co. 1, e 8 co. 1 Cost.**, nella parte in cui prevedeva una pena superiore rispetto a quella prevista dall'art. 406, giacché la Corte costituzionale aveva esattamente ritenuto che solo l'uguaglianza sanzionatoria tra offesa alla religione cattolica e offesa alle altre confessioni potesse essere compatibile con la posizione di equidistanza e imparzialità, che la legislazione *post*-costituzionale deve assumere nei confronti di esse [C cost. 14.11.1997 n. 329, *FI* 1998, I, 26; IVALDI *sub art. 403* (38) 222; MORMANDO, in Trattato PtS V, 78; FIANDACA (4) 26; CANONICO (1) 856; CHIZZONITI *sub art. 403* (17) 1575; in una precedente occasione, però, la Corte aveva respinto un'eccezione di incostituzionalità in relazione agli artt. 7 e 8 Cost.: C cost. 125/1957, *RIDPP* 1958, 119, sulla quale, con varietà di posizioni, CONDORELLI (2) 4; GISONDI (6) 1209; VENDITTI (8) 119; il contrasto con l'art. 3 Cost. era stato, invece, escluso da C 16.2.1966, Bor, CED 101061, *FiR* 1966, 1609].

29

Dopo la riforma del 2006, sembrano, tuttavia, residuare ancora alcuni **profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, co. 1, e 19 Cost.**, nella misura in cui il nuovo art. 404 dà rilievo solo all'offesa al sentimento religioso di chi si riconosce in una confessione religiosa, in tal modo lasciando privo di tutela penale, per un verso, il *sentimento religioso di chi non si riconosce in alcuna confessione religiosa* e, per altro verso, il *sentimento religioso "negativo" di chi abbia una concezione del mondo teosofica o ecosofica, ovvero atea o agnostica* (v. art. 403, 48).

30

Sui **rapporti tra il concetto di vilipendio** in materia di religione e **la libertà**, costituzionalmente garantita, **di manifestazione del pensiero**, cfr. art. 403, 50 ss.

VIII. Rapporti con altre figure di reato

31

Prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402, era pacifico che l'art. 404, c.d. vilipendio *indiretto* (v. ora 404, co. 1), costituisse norma **speciale rispetto all'art. 402**, c.d. vilipendio *generico*. L'elemento specializzante era ravvisato nell'offesa alla cosa.

32

Il delitto di danneggiamento di cose attinenti al culto (co. 2) è **speciale** rispetto al delitto di cui all'**art. 635** (anche nell'ipotesi, di cui al co. 2, n. 3, dell'art. 635, di danneggiamento di edifici destinati all'esercizio di un culto) e - in caso di imbrattamento - rispetto al delitto di cui all'**art. 639** [prima della riforma del 2006, riconoscevano, invece, un concorso tra il delitto di cui all'art. 404 e i delitti di cui agli artt. 635 e 639, C 21.12.1967, Conti, CED 106969, *GP* 1968, II, 647; IVALDI *sub* art. 403 (38) 23; MORMANDO, in Trattato PtS V, 219]. Il delitto di vilipendio mediante deturpamento di cose attinenti al culto (v. *supra*, 15) è, invece, speciale rispetto al delitto di cui all'**art. 639**.

33

Prima della riforma del 2006, si riteneva che il delitto di cui all'art. 404 potesse concorrere con il delitto di *turbatio sacrorum* di cui all'**art. 405** [MANZINI T VI, 46]; con tale opinione si può convenire anche dopo la riforma.

34

Il reato di vilipendio di cose attinenti al culto (primo comma) e quello di danneggiamento delle stesse (secondo comma), essendo reati autonomi e distinti, **possono tra loro concorrere**, come nell'ipotesi di un soggetto che, all'interno di una chiesa, prima inveisca con parole ingiuriose contro un crocifisso e poi lo distrugga [v. FIANDACA-MUSCO PtS I, 447].

IX. Precedenti legislativi

35

L'articolo in commento è stato così sostituito dall'art. 8 l. 24 febbraio 2006, n. 85. Il testo previgente disponeva: "*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose - [1] Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione*

da uno a tre anni. - [2] La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico".

36

Per **questioni di diritto intertemporale** relative alle offese a religioni diverse da quella cattolica, v. 403, 60.

X. Casistica

37

Sulla vecchia formulazione: **T Padova 14.6.2005, Smith, www.olir.it**: integra il reato la condotta di colui che, nel corso di una trasmissione televisiva, qualifica il crocifisso come un "cadavere in miniatura"; **T Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, www.olir.it**: se il fatto viene commesso non su cose realmente attinenti al culto, bensì su alcune croci e su una edicola votiva, appositamente costruite per consentire la ripresa di alcune scene di un film, il reato non sussiste; **C 21.12.1967, Conti, CED 106969, GP 1968, II, 647**: risponde del reato di vilipendio di cose il detenuto che inveisce con parole offensive contro il crocifisso esposto nella sua cella e lo danneggia; cfr., però, **C app. Brescia 8.9.1955, Este, DE 1958, II, 252**: difetta la pubblicità, richiesta dall'art. 404, nel caso di bruciacchiature, rottura e abbandono nella latrina di un crocifisso esposto in una cella.

BIBLIOGRAFIA: (1) CANONICO, *Tutela penale delle religioni e discriminazioni: la fine di un'era?*, *DFam* 1998, 856; (2) CONDORELLI, *Garanzie costituzionali di libertà e di uguaglianza e tutela penale dei culti*, *DE* 1959, II, 4; (3) DIENI, *Simboli, religioni, regole e paradossi*, 2005, www.olir.it; (4) FIANDACA, *Altro passo avanti della consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, *FI* 1998, I, 26; (5) S. FERRARI, *Le ragioni del velo*, 2004, www.olir.it; (6) GISMONDI, *nota a C cost. 125/1957*, *GCost* 1957, I, 1209; (7) PLUMITALLO, *Offese alla religione mediante vilipendio di cose e problemi di concorso di persone*, *NDir* 1983, 774; (8) VENDITTI, *Sul vilipendio della religione dello Stato*, *RIDPP* 1958, 119. **Cfr. anche bibl. sub art. 403.**